



# UNIONE SINDACALE DI BASE

PUBBLICO IMPIEGO / SCUOLA

## AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Disposizioni relative al godimento delle ferie da parte del personale a tempo determinato.

Alla scrivente Organizzazione Sindacale pervengono notizie che Dirigenti scolastici di alcuni Istituti, a seguito all' art.5 c.8 del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, stiano assumendo decisioni illegittime in merito alla fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato per supplenza breve, o con scadenza 30 giugno 2013.

Nello specifico, da Istituti della provincia di Bologna risultano emanati i seguenti atti:

- 1) Comunicazioni al personale a T. D. che dichiarano la possibilità di fruizione delle ferie solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche o delle lezioni, l'impossibilità di procedere alla remunerazione delle ferie non godute e un c. d. "invito" a presentare domanda di ferie in giorni indicati dall'amministrazione.
- 2) Richieste di presentazione di un "piano ferie" con termini brevissimi per ottemperare a tale richiesta con l'indicazione di possibili periodi di fruizione delle ferie che evidenziano esclusivamente date ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni, fissati dal calendario regionale.
- 3) "Avvisi" di possibile collocazione in ferie d'ufficio, qualora non si presenti richiesta di fruizione di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.

Al riguardo, si sottolinea che il CCNL è ancora vigente, diversamente va rinnovato e riscritto dalle parti contraenti (Aran e Sindacati dei lavoratori e da loro approvato) e che le ferie sono un diritto del lavoratore che va esercitato esclusivamente su richiesta dello stesso per il proprio ripristino delle energie psico-fisiche e quindi non determinabile da altri (es. il D. S.). Pertanto se ne deduce:

- 1) L'art. 19 c. 2 del CCNL 2006/2009 afferma che **"La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria"**.
- 2) La normativa vigente contrasta con una Legge di modifica di materia contrattuale, così come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 21744 del 14 ottobre 2009 che a riguardo afferma: "I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato". Pertanto il citato art.5 c. 8 del D.L. 95/2012 si pone in conflitto con tutta la normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali.

L'art. 13 del CCNL 2006/2009 afferma che, al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche, possano essere fruiti fino ad un massimo di sei giorni di ferie. Il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto decorre dal 30 giugno al 31 agosto. E' noto come il Disegno di Legge Stabilità (e la sua relazione illustrativa) non imponga la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, e preveda una deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per i docenti precari accogliendo i motivi citati al punto precedente e il ritorno alla normativa contrattuale vigente. Pertanto non è ammissibile considerare come periodi utili al godimento delle ferie i periodi di sospensione delle lezioni, al di fuori del predetto limite di 6 giorni e solo in caso di esplicita richiesta del lavoratore.

- 3) Alla scrivente O.S. non risulta alcuna norma che preveda l'obbligo della presentazione da parte dei docenti di un "piano ferie". Da presentare per quale scopo? E le attività degli stessi non sono stabilite nel piano delle attività adottato dal Collegio dei Docenti?
- 4) L'eventuale possibilità di collocare d'ufficio in ferie un dipendente da parte di un'amministrazione è ipotizzabile esclusivamente in prossimità della scadenza del contratto ed il dipendente non abbia inteso presentare apposita domanda. Non è giustificabile alcun provvedimento del genere a distanza di parecchi mesi da tale termine.

- 5) Anche la sentenza n° 6350 del 2008 del TAR del Lazio, riportata da un'associazione di Dirigenti Scolastici a sostegno del presunto potere di messa in ferie d'ufficio, non ha quindi nella fattispecie alcuna attinenza perché trattasi di un caso del 1994, esaminato prima della c. d. "contrattualizzazione del rapporto di lavoro" (e perciò trattato dal Tar con estremo ritardo e con norme pubblicistiche desuete e disapplicate).
- 6) Ai docenti con contratto di supplenza breve, alla luce della recente comunicazione della Funzione Pubblica del 8/10/2012, in presenza dell'impossibilità di fatto di fruire delle ferie al di fuori del limite di 6 giorni fissato dal CCNL, possono essere remunerate le ferie non godute.

Ciò premesso, la scrivente O. S. ritiene che l'eventuale emanazione di atti simili a quelli prospettati in premessa, possa configurare un'ipotesi di "eccesso di potere", lesivo dei diritti del personale con contratto a t.d., Costituzionalmente garantiti. Pertanto si diffidano le SS. LL. ad emettere simili atti. La presente è valida a tutti gli effetti quale diffida, nei confronti delle Amministrazioni che abbiano già posto in essere simili comportamenti, dalla loro attuazione.

In mancanza di formali revoche, la scrivente O. S. si riserva di ricorrere alle vie giudiziarie.